

Deliberazione 6 ottobre 2011 - VIS 91/11

Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 ottobre 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i punti non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, VIS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 72/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2010, VIS 24/10.

Fatto

1. Con deliberazione 17 luglio 2009 VIS 72/09, l'Autorità ha avviato nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A. (di seguito: Acea o società) un procedimento per

- l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione (nel periodo dal 1 luglio 2007 al 28 febbraio 2009) - emersa a seguito di verifica ispettiva presso la sede legale della società in data 4 e 5 giugno 2009 - dell'art. 18, comma 3, del TIV, sotto il triplice profilo della mancata messa a disposizione, agli utenti del trasporto, di tutti i dati di cui alla tabella 2 del TIV per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, della mancata utilizzazione di mezzi informatici per la trasmissione dei predetti dati e dell'inosservanza del prescritto termine di 20 giorni per la trasmissione medesima.
2. Nel corso dell'istruttoria Acea ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0065872/A del 10 novembre 2009). In data 29 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0004575/A) sono state trasmesse alla società le risultanze istruttorie. Successivamente la società ha depositato un'altra memoria difensiva (prot. Autorità n. 0010091/A del 5 marzo 2010).
 3. A seguito degli esiti dell'attività di monitoraggio - svolta successivamente alla predetta verifica ispettiva - l'Autorità con deliberazione VIS 24/10 ha avviato nei confronti della medesima società un altro procedimento a fini sanzionatori e prescrittivi per le violazioni delle seguenti disposizioni:
 - a) art. 18, comma 3, del TIV, sotto il duplice profilo della mancata messa a disposizione degli utenti del trasporto, di tutte le informazioni di cui alla tabella 2 del TIV e dell'inosservanza del prescritto termine di 20 giorni;
 - b) art. 4 del TILP, per mancata applicazione del trattamento su base oraria a tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW.
 4. Con la deliberazione VIS 24/10 è stata altresì disposta la riunione di detto procedimento con quello avviato con la precedente deliberazione VIS 72/09.
 5. Con nota 24 maggio 2010 (prot. Autorità n. 0019883/A) la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento avviato con deliberazione VIS 24/10 - accesso consentito in data 17 giugno 2010 (prot. Autorità n. 0022789) - e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
 6. In data 25 giugno 2010 (prot. Autorità n. 0023780/A) Acea ha depositato un'ulteriore memoria.
 7. Con nota 17 giugno 2011 (prot. Autorità n. 0016573), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
 8. Successivamente Acea con nota 14 luglio 2011 (prot. Autorità 0018834/A) ha rinunciato ad essere sentita in audizione finale avanti al Collegio ed ha depositato una memoria difensiva (prot. Autorità n. 0019603/A del 21 luglio 2011).

Valutazione giuridica

9. A seguito del nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica - con l'introduzione di un servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e di un servizio di salvaguardia per i clienti finali diversi da quelli sopra indicati, che si trovino senza fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che non lo abbiano scelto - l'Autorità, con il TIV, ha regolato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1 luglio 2007, ha previsto le

direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia e ha definito le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici.

10. Con riguardo a tale ultimo aspetto, l'art. 18, comma 3, del TIV stabilisce l'obbligo dell'impresa distributtrice di mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto (cioè di ciascun venditore) tutte le informazioni indicate nella tabella 2 allegata al TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, entro 20 giorni dalla registrazione dei dati medesimi ai sensi dell'art. 19, comma 7, del TIV (per i punti trattati per fasce) o dal tentativo di rilevazione degli stessi di cui al comma 1bis dell'art. 18 del TIV (per i punti trattati monorari). I dati contenuti nella citata tabella sono essenziali per il venditore al fine di poter fatturare al cliente finale l'effettiva quantità di energia elettrica da questo prelevata.
11. Ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, con il TILP l'Autorità ha esteso l'applicazione del trattamento su base oraria a tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW (art. 4).
12. Dalla documentazione acquisita:
 - a) in conseguenza della verifica ispettiva del 4 e 5 giugno 2009, risulta l'inosservanza, dal 1 luglio 2007 al 28 febbraio 2009, dell'art. 18, comma 3, del TIV sotto i seguenti tre profili:
 - i. mancata messa a disposizione, degli utenti del trasporto, di tutti i dati di cui alla tabella 2 del TIV per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto; in particolare, non risultano inviate le letture progressive (righe 1, 3 e 5 della citata tabella); tuttavia, l'infrazione relativa alla riga 5 è iniziata il 1 gennaio 2009 e quella di cui alla riga 1 è cessata a fine dicembre 2008;
 - ii. mancata utilizzazione di "mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti"; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che solo per gli utenti del trasporto che avevano sottoscritto apposita convenzione tali dati venivano trasmessi in formato elettronico;
 - iii. mancato rispetto del prescritto termine di 20 giorni; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che i dati in questione venivano trasmessi contestualmente all'emissione della fattura del trasporto che, come risulta dalla documentazione fornita, avveniva oltre il suddetto termine;
 - b) in conseguenza dell'attività di monitoraggio svolta successivamente alla verifica ispettiva, risulta il mancato rispetto da giugno 2009:
 - i. dell'art. 18, comma 3, del TIV sotto i seguenti due profili:
 - inosservanza del termine di 20 giorni, dalla registrazione o dal tentativo di rilevazione, per l'invio dei dati agli utenti del trasporto;
 - omesso trasferimento di tutte le informazioni di cui alla tabella 2 del TIV; in particolare, non risultano comunicati:
 - o i valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia) (riga 3 della citata tabella);
 - o la quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia) (riga 4);

- il valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 5);
 - la quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 6);
 - la quantità di energia elettrica reattiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione, per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (consumi per fascia) (riga 7);
- ii. dell'art. 4 del TILP, per applicazione del trattamento per fasce, anziché quello su base oraria, ad alcuni punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW.

A. Argomentazioni di Acea Distribuzione

13. La società ha svolto argomentazioni difensive con memoria 10 novembre 2009, che gli Uffici dell'Autorità hanno esaminato con risultanze istruttorie del 29 gennaio 2010, con memorie del 5 marzo 2010 e 25 giugno 2010, esaminate con risultanze istruttorie del 17 giugno 2011, e successivamente con memoria del 21 luglio 2011.
14. Acea chiede che, in considerazione dell'asserita insussistenza delle violazioni contestate, non siano adottati provvedimenti sanzionatori e/o prescrittivi o, in subordine che, in caso di accertamento degli illeciti, sia irrogata una sanzione pari al minimo edittale. A tal fine, svolge argomentazioni sia di carattere generale, sia specifiche in ordine alle singole condotte contestate.

A.1 Argomentazioni di carattere generale

15. Secondo la società, nella valutazione delle condotte l'Autorità dovrebbe tenere conto delle seguenti circostanze:
- la deliberazione n. 156/07 di approvazione del TIV è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (di seguito: GURI) il 17 luglio 2007 e pertanto l'obbligo di cui all'art. 18 comma 3 del TIV non potrebbe essere entrato in vigore prima di tale data, e cioè a partire dal 1 luglio 2007;
 - le imprese distributrici si sarebbero trovate in una situazione assai gravosa, derivante da una serie di adempimenti imposti dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica;
 - il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 non avrebbe richiesto l'introduzione urgente (anche) dell'obbligo in esame che, dunque, avrebbe potuto essere introdotto con gradualità.
16. Le argomentazioni relative alla gravità delle violazioni assumendo rilievo ai fini della quantificazione delle sanzioni, vengono esaminate nel paragrafo a ciò dedicato.

A.2 Argomentazioni di carattere specifico

17. Per quanto riguarda la mancata utilizzazione di mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, Acea deduce quanto segue:

- i) il documento di consultazione n. 14/07 conterrebbe mere *proposte* di soluzione di alcune criticità, tra cui quelle inerenti le “modalità di trasferimento delle informazioni”; inoltre, la soluzione al riguardo indicata nel citato documento di consultazione (PEC o portale web) sarebbe diversa da quella adottata dall’art. 18, comma 3, del TIV;
 - ii) la difficoltà nel dare immediata applicazione a quanto previsto da quest’ultima disposizione non sarebbe da individuare nella modalità di trasmissione dei dati agli utenti del trasporto, bensì nell’extrapolazione di tali dati dai sistemi informativi in uso; per tale ragione, la società avrebbe inizialmente utilizzato, per la comunicazione delle predette informazioni, il flusso dei dati inviati per la fatturazione del trasporto in formato elettronico, mediante apposita convenzione stipulata con i venditori; tale modalità sarebbe stata messa a disposizione di tutti i venditori che vi avrebbero aderito nel 2007 per circa il 95,5% e nel 2009 per circa il 99%.
18. In ordine all’incompletezza delle informazioni messe a disposizione degli utenti del trasporto, Acea sostiene che:
- i) il valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo (riga 1) sarebbe stato comunicato dal 2007 al 2008 solo mediante il flusso elettronico di fatturazione, e dal 2009 anche attraverso il flusso specifico di cui alla tabella 2 del TIV inviato agli utenti con l’entrata in funzione del sistema Energy Data Warehouse (di seguito: EDW);
 - ii) il valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo (riga 5) sarebbe sempre stato messo a disposizione dei venditori mediante il flusso elettronico di fatturazione, nonostante l’obbligo di trasmettere tale dato sia entrato in vigore dal 1 gennaio 2009; da marzo 2010, con l’entrata in funzione del nuovo sistema informativo (c.d. sistema “SAEL”) tale informazione sarebbe trasmessa anche attraverso il flusso specifico di cui alla tabella 2 del TIV;
 - iii) la quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall’ultima rilevazione (consumo) (riga 6) sarebbe stata messa a disposizione dei venditori sia nel flusso di fatturazione, sia nel flusso specifico di cui alla tabella 2 del TIV e ciò sarebbe stato riconosciuto anche dall’Autorità nella deliberazione VIS 72/09 in cui si afferma che nelle comunicazioni inviate ai venditori, prodotte da Acea in sede ispettiva, sono presenti i consumi di energia reattiva;
 - iv) infine, le letture ed i consumi per fascia dell’energia elettrica attiva (righe 3 e 4) e i consumi per fascia dell’energia elettrica reattiva (riga 7) sarebbero stati messi a disposizione dei venditori da marzo 2010.
- 19 In ordine al mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per la messa a disposizione delle predette informazioni, Acea deduce la difficoltà di individuare il dies a quo del predetto termine in considerazione delle diverse modifiche al riguardo intervenute. In particolare, ad avviso della società solo con la deliberazione ARG/elt 56/08 sarebbe stato introdotto, per i punti trattati per fasce, l’obbligo di registrare i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV alle ore 24:00 dell’ultimo giorno di ciascun mese e, dunque, sarebbe stato individuato il predetto dies a quo. Pertanto, sotto tale profilo non potrebbe essere contestata ad Acea una condotta illegittima già a partire dal 1 luglio 2007.
- 20 Per quanto concerne la seconda violazione contestata, la società deduce che la mancata applicazione del trattamento su base oraria riguarderebbe solo una parte

dei punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW gestiti e che ciò sarebbe dovuto alla necessità di sviluppare un apposito contatore per la loro gestione, non essendovi sul mercato un prodotto compatibile con i propri sistemi tecnologici. Acea dichiara altresì che l'applicazione del trattamento su base oraria a tutti i predetti punti sarebbe stata completata entro il mese di ottobre 2010.

- 21 In caso di adozione di provvedimento sanzionatorio, la società chiede che si tenga conto delle iniziative poste in essere per la complessiva riorganizzazione dei propri sistemi informativi, della condotta tesa ad eliminare eventuali irregolarità, del comportamento collaborativo e trasparente tenuto anche in sede di verifica ispettiva, delle peculiarità della città di Roma in cui svolge il servizio di distribuzione e, infine, del fatto che le violazioni sarebbero imputabili a circostanze esterne ad essa non addebitabili.

B. Valutazione delle argomentazioni di Acea Distribuzione

B.1 Sulle argomentazioni di carattere generale

22 Le deduzioni al riguardo svolte dalla società non paiono condivisibili; in particolare:

- la deliberazione n. 156/07 di approvazione del TIV è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 27 giugno 2007 e sulla GURI il 17 luglio 2007; pertanto, poiché il punto 4 del deliberato prevede che essa “entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione”, la deliberazione in questione è entrata in vigore il 27 giugno 2007;
- non può essere invocata a giustificazione delle condotte contestate, la pluralità degli adempimenti conseguenti alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica; le disposizioni in questione hanno interessato non solo Acea ma tutti gli operatori del settore, ai quali è richiesta la diligenza specifica di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.;
- premesso che secondo la versione originaria (prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del 3 agosto 2007, n. 125) dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, l'Autorità “(...) definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura”, in ogni caso l'introduzione in capo alle imprese distributrici dell'obbligo di comunicazione in questione è naturalmente connesso con la piena liberalizzazione del mercato elettrico e quindi l'Autorità non poteva non disporre l'entrata in vigore contestualmente al nuovo assetto del mercato della vendita.

B.2 Sulle argomentazioni relative alle singole violazioni

23 Per quanto riguarda le deduzioni svolte da Acea sulla violazione dell'art. 18, comma 3, del TIV, si osserva quanto segue:

- a. in ordine alle modalità di trasmissione delle informazioni:

- i) in primo luogo, le modalità previste dalla disposizione in esame non sono diverse da quelle proposte nel documento di consultazione n. 14/07 - PEC o portale web – ma più ampie: i “mezzi informatici che consentono l’immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti” comprendono, infatti, anche le citate modalità di trasferimento delle informazioni;
 - ii) l’asserita difficoltà nell’extrapolazione dei dati dai sistemi informativi in uso non è idonea a giustificare l’inosservanza delle modalità della loro trasmissione agli utenti;
 - iii) l’utilizzazione del flusso elettronico relativo alla fatturazione del trasporto, per la comunicazione delle predette informazioni, ha riguardato, come dichiarato anche da Acea, solo una parte dei venditori, quelli che hanno stipulato con la società l’apposita convenzione da questa predisposta; ciò è in contrasto con la disposizione in esame che impone la trasmissione dei dati con mezzi informatici nei confronti di tutti gli utenti del trasporto; la condotta illegittima della società trova conferma anche nel documento (n. 1) allegato alla memoria del 5 marzo 2010, dal quale emerge che Acea, in violazione dell’obbligo in questione, ha proposto agli utenti del trasporto anche il solo invio cartaceo; tuttavia, la circostanza che la modalità informatica è stata utilizzata nei confronti dei venditori con maggiore quota di mercato assume rilievo ai fini della quantificazione della sanzione; infine, non merita accoglimento l’apodittica affermazione di Acea circa l’asserita inidoneità della propria condotta a ledere gli interessi degli utenti del trasporto;
- b. in ordine alla completezza delle informazioni trasmesse agli utenti del trasporto:
- i) dall’esame del tracciato di un file del flusso di fatturazione, datato 5 luglio 2007, prodotto dalla società con evidenza dei dati di cui alla tabella 2 del TIV, risultano accoglibili le argomentazioni relative alla presenza nel flusso telematico di fatture del valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 1 della tabella 2 del TIV), dei valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia) (riga 3) e del valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 5); pertanto, non sussiste la condotta contestata dalla deliberazione VIS 72/09 con riferimento a tali dati,
 - ii) tuttavia, la predetta lettura dell’energia elettrica reattiva (riga 5) non risulta presente, insieme ai consumi per fascia dell’energia reattiva (riga 7), nel flusso specifico di cui alla tabella 2 del TIV inviato agli utenti del trasporto durante l’attività di monitoraggio; in particolare, si osserva che la colonna “WRLet”, relativa a tale informazione, manca sia nei tracciati inviati sia nelle istruzioni di lettura di tali tracciati; si rileva, inoltre, che la riconosciuta presenza di tali informazioni nel flusso telematico delle fatture di trasporto (vedi precedente punto i) non esonera la società dall’obbligo di riportare le stesse informazioni nel “flusso specifico” di cui alla tabella 2 del TIV; peraltro le due predette informazioni (righe 5 e 7) risultano messe a disposizione dei venditori nelle comunicazioni relative ai mesi di marzo e aprile 2010;

- iii) risultano, invece, presenti anche nel flusso specifico di cui alla tabella 2 del TIV inviato agli utenti del trasporto durante l'attività di monitoraggio le informazioni relative alle letture per fascia dell'energia elettrica attiva (riga 3), ai consumi per fascia dell'energia elettrica attiva (riga 4) ed al consumo complessivo dell'energia elettrica reattiva (riga 6); dunque, la condotta contestata con riferimento a tali dati non sussiste;
- c. in ordine al mancato rispetto del termine di 20 giorni per la messa a disposizione delle predette informazioni:
- i) dalle fatture di trasporto prodotte dalla società, il termine in questione non risulta rispettato: in numerosi casi i dati sono, infatti, comunicati oltre 20 giorni dalla loro rilevazione (ad esempio nel CD-rom, prodotto dalla società in data 25 giugno 2009, prot. Autorità n. 0036139, contenente "Dati relativi al punto 7.2 - check list, copia fatture di trasporto anni 2007 e 2008", nella cartella relativa all'anno 2008, nel file denominato "ce0428000000036552081029" relativo all'utente del trasporto Sorgenia S.p.A. i dati di misura relativi alla prima utenza indicata, n. 362926424, avente potenza disponibile superiore a 500 kW, risultano rilevati in data 30 settembre 2008 ed inviati in data 29 ottobre 2008; altri casi di invii tardivi sono presenti in detto file e in altri prodotti dalla società);
 - ii) l'assenza di un dies a quo "fisso", predeterminato, per la decorrenza del prescritto termine di 20 giorni non esonera l'impresa distributrice dall'obbligo di rispettarlo, tanto più che il dies a quo coincide con il giorno in cui il distributore effettua la rilevazione o il tentativo di rilevazione dei dati di misura (e dunque anche se non prefissato gli è noto) oppure con il giorno in cui il misuratore registra i dati di misura (ed anche di tale giorno il distributore è a conoscenza); inoltre, contrariamente a quanto dedotto da Acea, l'obbligo di registrare i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV per i punti trattati per fasce è più risalente della deliberazione ARG/elt 56/08, essendo stato introdotto con deliberazione n. 289/07 entrata in vigore il 23 novembre 2007;
 - iii) in altri termini, l'inosservanza dell'obbligo in questione è ravvisabile ogni qualvolta i dati di misura sono comunicati agli utenti del trasporto oltre 20 giorni dopo l'ultima lettura/rilevazione (non prefissata per i punti trattati monorari; predeterminata - ultimo giorno di ciascun mese - per i punti trattati per fasce). Pertanto, anche sotto tale profilo sussiste la condotta illegittima di Acea.
- 24 Le suesposte condotte risultano cessate a febbraio 2010; dunque, non vi è l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 24/10.
- 25 Infine, la società ha ammesso il secondo illecito contestato, cioè la lettura per fasce - anziché su base oraria - di alcuni punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55kW. Non sono idonee ad escludere la responsabilità di Acea, le argomentazioni relative alla necessità di sviluppare un apposito contatore per la gestione di tali utenze. La società, infatti, non ha dimostrato di avere posto in essere con la diligenza richiesta ad un operatore professionale ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 del codice civile, tutte le misure idonee ad evitare ritardi nell'applicazione del trattamento orario a tale tipologia di punti di prelievo. Nemmeno l'asserito avvio del c.d. "Progetto Volta" - finalizzato alla complessiva

riorganizzazione dei propri sistemi informativi - può giustificare il ritardo nell'applicazione del trattamento su base oraria ai punti in questione, costituendo un'autonoma scelta di Acea. Non solo: ai sensi dell'art. 13 della deliberazione n. 292/06 i misuratori elettronici già installati su punti di prelievo in bassa tensione dovevano essere resi conformi ai requisiti ivi previsti entro il 1 gennaio 2009. Inoltre, l'infrazione non può ritenersi cessata: la stessa società ha dichiarato che l'applicazione del trattamento su base oraria ai punti con potenza disponibile superiore a 55 kW sarà completata entro la fine del corrente anno. Pertanto, allo stato persiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 24/10.

- 26 Sono irrilevanti ai fini dell'esclusione delle violazioni e/o della responsabilità della società, sia la dedotta assenza di una specifica volontà di violare la regolazione, essendo sufficiente la mera colpa dell'agente, sia, in quanto generiche e non dimostrate, le affermazioni relative a non meglio precisate circostanze esterne, ad essa non imputabili, cui sarebbero dovute le condotte contestate, e le deduzioni inerenti indeterminate peculiarità della città di Roma - in cui la società opera - che comporterebbero altrettanto vaghe difficoltà di gestione.

Quantificazione della sanzione

- 27 L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a. gravità della violazione;
 - b. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. personalità dell'agente;
 - d. condizioni economiche dell'agente.
- 28 Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
- 29 Le violazioni contestate sono raggruppabili in due tipi, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato, e segnatamente:
- a. violazione di norme dirette ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di vendita dell'energia elettrica; in tale tipologia rientra il mancato rispetto dell'art. 18, comma 3, del TIV;
 - b. violazione di norme volte a garantire l'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento; in tale tipologia rientra l'inosservanza dell'art. 4 del TILP.
- Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuno dei due tipi di violazione sopra prospettati verrà autonomamente valutato alla luce dei citati criteri.

Violazione di norme dirette ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di vendita dell'energia elettrica (art. 18, comma 3, del TIV)

- 30 Sotto il profilo della gravità della violazione, Acea ha disatteso una norma posta a tutela degli utenti del trasporto, cioè dei venditori, per i quali la tempestiva messa

a disposizione di tutti i dati di misura indicati nella tabella 2 del TIV, con una modalità che ne permetta l'immediato utilizzo, è indispensabile ai fini della fatturazione nei confronti dei clienti finali e dell'adempimento degli obblighi informativi posti a loro carico dalla delibera ARG/com 202/09, in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (e gas). Tale infrazione, dunque, ha conseguenze anche sui clienti finali che hanno interesse a vedersi fatturare l'effettiva quantità di energia elettrica consumata ed a ricevere una fattura completa di tutte le informazioni.

- 31 La gravità della condotta consistente nell'inosservanza delle modalità informatiche per la trasmissione dei dati agli utenti del trasporto risulta attenuata dalla circostanza che essa ha riguardato solo i venditori di minori dimensioni, cioè con un più basso numero di clienti finali. Inconferente, invece, è l'asserita - e non provata - circostanza che alcuni utenti avrebbero ritenuto il sistema inizialmente utilizzato dalla società migliore del sistema EDW successivamente adottato dalla medesima, considerato che tali giudizi non potrebbero comunque "sovrapporsi" alle disposizioni dettate dall'Autorità.
- 32 Per quanto riguarda la durata delle condotte illecite, si rileva che:
- a. sotto il profilo della incompletezza delle informazioni messe a disposizione degli utenti del trasporto, si è protratta per circa otto mesi (da giugno 2009 a febbraio 2010) la mancanza della lettura complessiva e dei consumi per fascia dell'energia elettrica reattiva (righe 5 e 7 della citata tabella);
 - b. si è protratta per circa un anno e cinque mesi (da luglio 2007 a dicembre 2008) la mancata utilizzazione di mezzi informatici nei confronti di tutti gli utenti del trasporto per la messa a disposizione dei dati;
 - c. si è protratta per circa due anni e sette mesi (da luglio 2007 a febbraio 2010) l'inosservanza del termine di 20 giorni dalla rilevazione/registrazione dei dati di misura per la comunicazione dei dati agli utenti del trasporto.
- 33 Al riguardo non pare condivisibile l'argomentazione di Acea secondo la quale l'art. 18, comma 3, del TIV avrebbe imposto un'implementazione dei sistemi informatici richiedente tempi lunghi di attuazione. Come affermato anche dalla società in sede di verifica ispettiva, infatti, i dati in questione erano già messi a disposizione degli utenti del trasporto attraverso le fatture di trasporto (non si tratta dunque di informazioni nuove, ma già "estrapolate"), mentre per quanto concerne le modalità di trasmissione dei dati la disposizione in esame lascia libero l'operatore nella scelta in concreto del mezzo informatico (consentendo quindi anche l'utilizzo della e-mail ordinaria), richiedendo soltanto l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti.
- 34 Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
- 35 Quanto al criterio della personalità dell'agente, Acea si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità. Con deliberazione VIS 18/11 è stata infatti sanzionata per errori nell'identificazione dei punti di interconnessione con la RTN e per inosservanza delle disposizioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica. Non assumono rilievo la circostanza che la società si sarebbe adoperata spontaneamente per ottemperare alle disposizioni dettate dall'Autorità, trattandosi di atto dovuto, né l'asserita condotta collaborativa, essendo una deduzione del tutto generica e sussistendo, in sede di verifica ispettiva, uno specifico obbligo in tal senso. Merita,

invece, positivo apprezzamento l'adozione del c.d. "Progetto Volta" che ha comportato l'integrale evoluzione dei sistemi informativi della società.

- 36 In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica nell'anno 2009 ammonta a circa euro 377.000.000 (trecentosettantasettemilioni).
- 37 Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 67.000 (sessantasettemila).

Violazione di norme dirette a garantire l'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento (art. 4, del TILP)

- 38 Sotto il profilo della gravità della violazione, Acea ha disatteso una norma posta a tutela dell'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento e a vantaggio dei clienti finali. La prescritta applicazione del trattamento su base oraria anche ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW ha, infatti, come obiettivo quello di consentire il trasferimento agli utenti del dispacciamento (cioè ai venditori) e, quindi, ai clienti finali, di un segnale di prezzo dell'energia coerente con l'andamento reale dei propri prelievi/consumi e, di conseguenza, realizzare una più efficiente allocazione dei costi di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso ed un trattamento più equo di ogni consumatore. Le violazioni contestate hanno, altresì, alterato la determinazione ai fini del dispacciamento delle partite fisiche ed economiche dell'energia elettrica prelevata da tutti punti di prelievo inclusi nell'area di riferimento della società, con conseguenze dirette nei confronti dei rispettivi utenti del trasporto (cioè dei venditori) e indirette nei confronti dei relativi clienti finali.
- 39 L'asserita necessità di dover coordinare l'avvio del trattamento dei contatori "Lennt" installati sui punti di prelievo in questione, con la messa in servizio dei sistemi informatici del "Progetto Volta", derivando da scelte imprenditoriali liberamente ed autonomamente assunte da Acea, non assume rilievo. Nemmeno può darsi rilievo, in quanto non dimostrata, all'affermazione della società secondo cui l'illecito avrebbe riguardato solo una parte dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW dalla medesima gestiti.
- 40 La condotta illecita non risulta cessata; pertanto persiste da più di due anni.
- 41 Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
- 42 Quanto al criterio della personalità dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 35.
- 43 In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 36.
- 44 Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 176.000 (centosettantaseimila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Acea Distribuzione S.p.A., dell'art. 18, comma 3, del TIV, nonché dell'art. 4 del TILP, nei termini di cui in motivazione;
2. sono irrogate ad Acea Distribuzione S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente ad euro 243.000 (duecentoquarantatremila):
 - a. euro 67.000 (sessantasettemila) per aver violato l'art. 18, comma 3, del TIV;
 - b. euro 176.0000 (centosettantaseimila) per aver violato l'art. 4 del TILP;
3. si ordina ad Acea Distribuzione S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, di applicare il trattamento su base oraria a tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. si ordina ad Acea Distribuzione S.p.A. di pagare le sanzioni di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina ad Acea Distribuzione S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento è notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Acea Distribuzione S.p.A., con sede legale in Piazzale Ostiense, n. 2, 00154 Roma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni